

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1990

relativa ad azioni comunitarie a favore degli anziani

(91/49/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando le risoluzioni del Parlamento europeo, del 18 febbraio 1982, sulla condizione e i problemi degli anziani nella Comunità europea ⁽³⁾, del 10 marzo 1986, sugli aiuti agli anziani ⁽⁴⁾ e del 14 maggio 1986 su un'azione comunitaria per il miglioramento delle condizioni degli anziani negli Stati membri della Comunità ⁽⁵⁾;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 14 maggio 1986, ha chiesto che venga proclamato un anno europeo degli anziani;

considerando che il Consiglio ha adottato la raccomandazione del 10 dicembre 1982 relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile ⁽⁶⁾;

considerando che la tendenza degli attuali sviluppi demografici nella maggior parte degli Stati membri indica un aumento del numero degli anziani e, in particolare, dei molto anziani; che detta evoluzione avrà notevoli effetti

economici e sociali, ad esempio per il mercato del lavoro, per la sicurezza sociale e le spese sociali;

considerando che gli scambi di informazioni e la comunicazione delle esperienze concernenti gli anziani costituiscono un elemento importante per lo sviluppo della solidarietà nella Comunità;

considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989 dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri nel contesto del Consiglio europeo di Strasburgo, stipula, in particolare nella sezione « Terza età »:

« Secondo le modalità specifiche di ciascun paese:

24. Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter beneficiare al momento della pensione di risorse che gli garantiscano un tenore di vita dignitoso.

25. Ogni persona che ha raggiunto l'età del pensionamento, ma alla quale sia precluso il diritto alla pensione, e che non abbia altri mezzi di sostentamento, deve poter beneficiare di risorse sufficienti e di un'assistenza sociale e sanitaria commisurate alle sue specifiche necessità. »;

considerando che è necessario assicurare la coerenza di tutte le azioni comunitarie riguardanti l'integrazione degli anziani nella società e la promozione della solidarietà delle generazioni;

considerando che le azioni da realizzare a livello comunitario hanno lo scopo di integrare le azioni di varia natura intraprese a differenti livelli negli Stati membri;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235,

⁽¹⁾ GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 146.

⁽²⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. C 148 del 16. 6. 1986, pag. 61.

⁽⁶⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 27.

DECIDE:

Articolo 1

Nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 saranno svolte azioni a livello comunitario a favore degli anziani.

Articolo 2

Le azioni previste all'articolo 1 hanno lo scopo di contribuire, mediante il trasferimento delle conoscenze, delle idee e delle esperienze, soprattutto nel contesto delle conseguenze del mercato interno, alle azioni svolte negli Stati membri ed intese a:

- a) definire, al giusto livello, le strategie preventive destinate a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'invecchiamento della popolazione, compresi i problemi della dipendenza e della salute degli anziani;
- b) individuare forme innovative di solidarietà tra le generazioni e di integrazione degli anziani;
- c) valorizzare il contributo positivo degli anziani alla società.

Articolo 3

1. Le azioni di cui all'articolo 1 contemplano:

- a) azioni per la promozione di attività e scambi di informazioni;
- b) studi e creazioni di un osservatorio che permetta di mettere a disposizione degli ambienti interessati le informazioni disponibili in materia, comprese quelle riguardanti le ricerche;
- c) studio sull'interesse e la fattibilità dell'attuazione di una rete europea di esperienze innovative, in funzione delle attività svolte dagli organi esistenti in questo settore.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura definita all'articolo 6, dando priorità ai settori di cui all'allegato.

Articolo 4

1. L'importo ritenuto necessario per finanziare le azioni nel corso dei due primi anni del periodo triennale di cui all'articolo 1 ammonta a 2,4 milioni di ecu.

2. Gli stanziamenti annuali necessari saranno autorizzati nel quadro della procedura di bilancio annuale conformemente alle prospettive finanziarie decise congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché in funzione dell'evoluzione di dette prospettive finanziarie.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'attuazione delle azioni previste dalla presente decisione; essa adotta i provvedimenti adeguati a tal fine.

Articolo 6

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro il termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro può chiedere che la propria posizione figuri nel verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa informa il comitato stesso sul modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Anteriormente al 31 dicembre 1994 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione delle azioni previste dalla presente decisione.

Articolo 8

1. Il 1993 è proclamato « Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra le generazioni ».

2. Il Consiglio delibera su proposta della Commissione, prima del 31 dicembre 1991, sulle attività, priorità ed altre modalità di attuazione dell'anno europeo di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. DONAT CATTIN

*ALLEGATO***Settori prioritari previsti all'articolo 3, paragrafo 2****1. Organizzazione dello scambio di informazioni :**

La Commissione organizzerà conferenze, seminari e studi volti a facilitare lo scambio di informazioni tra i responsabili degli Stati membri, concernenti :

- le tendenze demografiche ed il loro impatto sui sistemi di protezione sociale e sanitari ;
- le misure volte a migliorare la mobilità degli anziani e la loro capacità di condurre una vita indipendente ;
- le misure di rafforzamento della solidarietà tra le generazioni, nonché la promozione del positivo contributo degli anziani alla vita economica e sociale ;
- l'inserimento economico e sociale degli anziani, ivi compresi i loro redditi ;

2. Esame dell'interesse e della fattibilità dell'attuazione di una rete europea di esperienze innovative per quanto concerne la promozione :

- della mutua assistenza tra le generazioni, per mezzo del lavoro volontario degli anziani o del loro inserimento nel lavoro a beneficio delle comunità nelle quali vivono,
 - di misure volte a favorire l'autonomia degli anziani.
-